

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione staccata di
LATINA

S E N T E N Z A

Sul ricorso n. 639/04 proposto da S. L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Carinci e M. Cristina Di Pofi ed elettivamente domiciliato in Latina, alla via Italia n. 7 (studio avv. M. Silipo);

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura di Stato e presso la stessa domiciliato;

per l'annullamento

del decreto 1 marzo 2004, n. K10/50128;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura di Stato ;

Uditi i difensori presenti come da verbale d'udienza;

Relatore il magistrato Giuseppe Rotondo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con atto notificato il 14 maggio 2004 e depositato il successivo 14 giugno, il ricorrente ha impugnato l'atto in epigrafe domandandone l'annullamento.

S'è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto della domanda.

All'udienza del 11 febbraio 2005 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente, cittadino macedone, si è visto respingere la propria istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana.

Il decreto, emesso dal Ministro dell'Interno il 1 marzo 2004 al n. K10/50128, è stato ritualmente impugnato dall'interessato.

Questa la motivazione addotta a sostegno del diniego:

“... la concessione della cittadinanza è configurabile quale potere altamente discrezionale che presuppone una valutazione di opportunità, la quale implica l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale e non già del semplice riconoscimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per comodità di carriera ...; considerato che l'interesse pubblico da tutelare ... è quello lievitare che l'introduzione a titolo stabile di un soggetto nell'ordinamento nazionale non procuri allo stesso danni o lacerazioni, per cui

è data all'amministrazione la possibilità di valutare nel complesso il grado di impatto che con l'ordinamento la concessione della cittadinanza italiana ad uno straniero avrebbe o potrebbe avere; visto il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Frosinone in data 13/11/03; ... l'istanza viene respinta”.

Osserva il Collegio, che senza alcun dubbio il provvedimento emesso a seguito della presentazione di un'istanza proposta ai sensi della l. 5 febbraio 1992 n. 91 per ottenere la cittadinanza italiana allorquando implica, giusta l'art. 6, comma 1, lett. c) l. 5 febbraio 1992 n. 91, l'accertamento circa l'esistenza di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica costituisce atto altamente discrezionale (ciò che fa, peraltro, assumere alla posizione soggettiva del richiedente consistenza di interesse legittimo, radicando in tal modo la giurisdizione del giudice amministrativo). Proprio l'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione precedente legittima, in linea di principio, il diniego fondato su comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica nel caso in cui, pur non essendo dimostrati fatti pregiudizievoli per la sicurezza nazionale, si evidenzino fatti o comportamenti rilevanti su tale piano.

Orbene, nella fattispecie in esame consta che il diniego opposto al ricorrente riposa, incontestabilmente, sull'unico presupposto fattuale rappresentato dal certificato dei carichi pendenti dal quale emergerebbero - per relationem - elementi tali da non far ritenere, a detta dell'amministrazione, opportuna la concessione della cittadinanza.

Si legge nel certificato in parola che nei confronti del ricorrente è pendente, alla data del 13 novembre 2003, il procedimento penale iscritto al n. 4033/97 per i reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p. (lesioni personali e minacce).

Il ricorso è fondato.

Già in sede di trattazione camerale del ricorso, nel pronunciarsi sulla domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, la Sezione ebbe modo di intercettare i profili vizianti che all'evidenza affliggevano l'atto in questione indicandoli, oltre che nel generico riferimento alla natura del potere sotteso all'esame della domanda di ammissione alla cittadinanza italiana, nell'insussistenza del presupposto in dipendenza della sentenza n. 829 del 15/1/04 (depositata il 2/2/04, in epoca antecedente l'adozione del provvedimento di diniego di cittadinanza) con la quale il ricorrente è stato assolto dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Non solo, nella circostanza il Tribunale impartì all'amministrazione anche la norma agendi esortandola, a quanto costa inutilmente, in ragione della delicatezza degli interessi in gioco e per evitare pregiudizi ulteriori al ricorrente rilevanti sotto altri profili ed altri fini, a provvedere nuovamente sull'istanza.

Assegnata al merito, la causa non può sortire un effetto diverso da quello già anticipato con estrema chiarezza in sede cautelare.

Patente l'illegittimità in cui è incorsa l'amministrazione statale.

In primo luogo, essa non si fa carico di comprovare il nesso eziologico tra i fatti addebitati al ricorrente (minacce e lesioni) ed il pregiudizio che dagli stessi deriverebbe alla sicurezza nazionale. Il dato consequenziale, in altri termini, è assunto tautologicamente. La circostanza inficia l'atto sotto il profilo dell'eccesso di potere per un vulnus arrecato alla fase di valutazione degli elementi di fatto acquisiti al procedimento.

In secondo luogo, ed in via più dirimente, l'illegittimità consta in ragione del fatto che l'unica ragione per la quale il diniego era stato opposto al ricorrente s'è rivelata, all'esito dello scrutinio di legittimità, insussistente.

Se solo l'amministrazione avesse, infatti, acquisito la certificazione dei carichi pendenti in prossimità dell'adozione del provvedimento (e non quattro mesi prima), se appena avesse sentito l'interessato coinvolgendolo nel procedimento, si sarebbe data conto che quel procedimento penale pendente (unica ragione del diniego) si era concluso con il riconoscimento dell'estraneità ai fatti del

ricorrente.

Ed invero, l'assoluzione disposta nei confronti del cittadino macedone non è avvenuta, si badi, con la formula "il fatto non costituisce reato" bensì, con quella "per non aver commesso il fatto".

Orbene, mentre nel primo caso la formula di cui all'art. 530 c.p.p. caratterizza una situazione giuridica di oggettiva irrilevanza del fatto ai fini dell'illiceità penale - il fatto esiste fenomenicamente ma non è riconducibile ad una fattispecie penalmente illecita - nel secondo caso (art. 530, c.II, c.p.) manca la riferibilità dell'evento (in questo caso, però, penalmente rilevante) all'imputato.

La differenza, sul piano delle conseguenze amministrative, non è di poco conto.

L'assoluzione piena "perché il fatto non costituisce reato" non esclude la rilevanza del fatto medesimo (esistente nella sua materialità e non più revocabile in dubbio) ad altri fini (disciplinari, civili, amministrativi, di status, ecc...).

L'assoluzione piena con la formula "per non aver commesso il fatto", esclude, invece, la verifica stessa del fatto descritto nel capo dell'imputazione.

Trova, allora, applicazione in questi casi (cui appartiene quello in trattazione di causa) l'art. 654 Cod. proc. pen., per il quale la sentenza di condanna o di assoluzione (ma non anche di proscioglimento: Cass. pen., Sez. III, 3 aprile 1995 n. 3445) ha efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo quando in questo si controverte in ordine ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale e a condizione che i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale. Ciò sta a significare che, a fini del diniego della cittadinanza italiana, l'Amministrazione pubblica può legittimamente assegnare ai fatti accertati in sede penale una valenza diversa da quella che agli stessi era stata riconosciuta dal magistrato, ma non può assumere a fondamento del provvedimento sanzionatorio fatti che - nella loro materialità - sono stati esclusi nella suddetta sede.

Nel caso in esame il giudice penale ha escluso, con sentenza passata in giudicato, che il ricorrente abbia tenuto il comportamento per il quale egli era stato incriminato. Di conseguenza, è insussistente il presupposto di fatto sul quale si fonda la comminatoria del diniego.

Di qui, la conclusione che è illegittimo il decreto con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana in quanto il giudizio sulla esistenza di gravi e comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) l. 5 febbraio 1992 n. 91, non è stato fondata su una adeguata istruttoria né su elementi obiettivi.

Il ricorso, pertanto, va accolto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina - accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 639/04 meglio in epigrafe specificato, e per l'effetto annulla il decreto n. K10/50128 del 1 marzo 2004.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 11 febbraio 2005.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL_22 FEBBRAIO 2005